



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

DISCIPLINARE DI INCARICO

**Per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in:
Redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo per la realizzazione della
pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano**

CUP C14E21001870002 - CIG 9549217727

TRA

L'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano (CF 97195720582 e partita IVA 09042331000) rappresentato dal Direttore dott. Daniele Badaloni nato a Roma il 18/06/1975, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente Parco di Via Aurelio Saffi, 4/a di Bracciano – 00062 (in seguito "Committente")

E

..... (in seguito "Professionista")

Le parti su indicate convengono e stipulano quanto segue:

Premesse

Il presente disciplinare disciplina l'incarico per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e ingegneria consistenti in:

Redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano.

Vista la carenza nell'organico dell'Ente Parco di personale tecnico con le specifiche competenze richieste per l'incarico oggetto del presente disciplinare e l'importo dei compensi, si è reso necessario il ricorso a professionista esterno da incaricare a seguito di espletamento di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara e dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 1 così come da ultime aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 per i servizi tecnici di cui ai successivi paragrafi.

Tenuto conto che:

- si è proceduto ad effettuare una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- si è provveduto con Determinazione Dirigenziale n. -----del ----- ad affidare i servizi di cui in oggetto al Professionista succitato;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Marco Rocchi.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

L'Ente Parco, con le modalità di cui al presente disciplinare, conferisce al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del seguente servizio consistente in:

Redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano.

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono:

Progetto di fattibilità tecnica economica

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto; piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili; piano economico e finanziario di massima; capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto; relazione geotecnica; relazione idrologica; relazione idraulica; relazione sismica e sulle strutture; relazione archeologica; relazione geologica; progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche; studio di inserimento urbanistico; prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; studi di prefattibilità ambientale.

Progettazione Definitiva

Relazione generale; relazioni tecniche e relazioni specialistiche; rilievi planoaltimetrici ; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; piano particellare d'esproprio; elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza; Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto; relazione paesaggistica; Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale; integrazione delle prestazioni specialistiche e quanto altro necessario per la completa progettazione di cui agli artt. da n. 24 a n. 32 del D.P.R. 207/2010.

Le prestazioni tecniche di cui sopra dovranno essere integrate con una "Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM", in cui il progettista indica, per ogni criterio ambientale minimo adottato dal Ministero per la Transizione Ecologica con il D.M. 23 giugno 2022, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzii il rispetto dei criteri contenuti nel decreto ministeriale su menzionato. Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell'affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall'art.34 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti

Le prestazioni richieste nella presente convenzione, nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali.

Al Professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, potendosi avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente.

Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto della presente convenzione, se non nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e nei limiti di quanto indicato dal





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Professionista, fermo restando, anche in questo caso la responsabilità del Professionista e l'obbligo di acquisire preliminarmente l'autorizzazione dell'Ente Parco.

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione e dagli atti dallo stesso richiamati, dal Decreto Ministro della Giustizia del 17/06/2016 (in GU 174/2016) nonché della deontologia professionale. È altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica e sicurezza sul lavoro e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento della consegna degli elaborati.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente Parco. Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente Parco, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a rispettare.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Ente Parco affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano in contrasto con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale.

In particolare, il Professionista deve introdurre senza indugio negli atti oggetto dell'incarico tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, anche richiesti da parte degli Enti a ciò deputati, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente Parco;
- b) a far presente allo stesso Ente Parco, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione per l'illustrazione degli elaborati, a conferenze dei servizi per l'acquisizione dei pareri e nulla osta a incontri con i cittadini per la presentazione della proposta progettuale e per recepire indicazioni tecnicamente plausibili.
- d) a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge;
- e) ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché l'oggetto della presente prestazione possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, e le prescritte autorizzazioni e concessioni.

È, pertanto, suo obbligo, a titolo esemplificativo:

- 1) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
- 2) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione;





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

L'Ente Parco si impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione degli elaborati. Il Professionista provvederà a proprie spese all'estrazione delle copie a lui necessarie.

L'Ente Parco si impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del procedimento in:

- n. **2 copie cartacee** firmate e timbrate in originale dal Professionista abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per la tipologia della prestazione;
- n. **1 copia su supporto digitale** sia in **formato pdf che in formati editabili** (doc, xls, dwg, ecc.); la documentazione amministrativa e contabile prevista dovrà essere redatta con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamenti in materia e firmata digitalmente.

ART. 3 - Responsabilità del Professionista

1. Il Professionista è responsabile rispetto alle disposizioni di cui alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola d'arte.

È responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2. Le disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 50/2016 e Linea Guida n. 1 ANAC, in materia di attività di progettazione, di responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dalla presente convenzione e assunte come obblighi dalle parti.

3. Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per una somma assicurata almeno pari a € 840.000 (diconsi euro ottocentoquarantamila/00), così come prevista dalla Parte II punto 4.1 Linee Guida ANAC n. 1, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella prestazione del Servizio che abbia determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il Professionista ha presentato la garanzia definitiva della ----- n. ----- ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal citato punto 4.1 delle Linee Guida Anac n. 1.

ART. 4 - Modalità di consegna e penalità

1. Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili all'affidatario, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

2. Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni impegno verso l'affidatario dell'incarico oggetto dell'appalto senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

3. Termini per la consegna degli elaborati:

La consegna degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica economica dovrà avvenire nel termine massimo di giorni 150 naturali e consecutivi dalla data del perfezionamento del presente atto;

La consegna degli elaborati del progetto definitivo dovrà avvenire nel tempo massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla approvazione della Conferenza dei Servizi (se necessaria) o dopo l'approvazione del progetto definito da parte del RUP a valle del rilascio del parere da parte degli Enti preposti.

ART. 5 – Verifica degli elaborati progettuali





1. L'Amministrazione, tramite il R.U.P., procederà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, alla verifica degli elaborati e della loro conformità alla normativa Vigente.
2. Gli organismi deputati alla validazione, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.
3. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 4 oltre alle altre conseguenze previste dal presente disciplinare.
4. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo, la progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà ai sensi del successivo art. 10 e al Professionista non sarà dovuto alcun compenso

ART. 6 - Determinazione del corrispettivo

L'ammontare del compenso al netto del ribasso d'asta del 00,00% è fissato in € 0,00 (diconsi euro -----/00..) a cui vanno aggiunti: il contributo per la cassa previdenziale CNPAIA pari ad € 0,00 (corrispondenti al 4% del compenso) e l'IVA per Legge.

3. I corrispettivi convenuti sono imm modificabili ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente disciplinare.
4. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'Ente Parco.
5. Eventuali maggiorazioni dell'onorario potranno essere concesse qualora l'Ente Parco faccia formalmente richiesta di ulteriori servizi oggetto del presente incarico per un importo superiore a quello indicato al presente disciplinare.
6. L'Ente Parco si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante al Professionista qualora l'opera da lui progettata sia di importo inferiore a quello indicato come limite di spesa dal presente disciplinare.
7. Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.
8. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

ART. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- a) Il Professionista è risultato in regola con gli adempimenti contributivi con la Cassa previdenziale di appartenenza giusto **CERTIFICATO / DURC PROT. ----- del 00/00/2022;**
- b) Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.
- c) Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro.





d) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente Parco effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 8 - Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del compenso professionale avverrà nel modo seguente:

- 60% entro 30 giorni dalla validazione del progetto di fattibilità tecnica economica da parte del RUP;
- 40% entro 30 giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del RUP;

2. la liquidazione dei compensi spettanti al professionista avviene su presentazione fattura ed è subordinata a verifica positiva da parte del RUP delle attività oggetto del presente disciplinare e di regolarità contributiva, secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione.

3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture.

4. Ai sensi della vigente normativa, potrà essere erogata un'anticipazione del 20% sul valore del presente contratto da corrispondere all'affidatario dell'incarico di progettazione entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

ART. 9 - Diritto d'autore e proprietà degli elaborati

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, l'elaborato resta di proprietà piena ed assoluta dell'Ente Parco, il quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

L'Ente Parco potrà altresì introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate obiezioni di sorta.

ART. 10 - Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare/convenzione ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

Il recesso da parte del Professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'ente per i danni provocati.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. l'ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno della convenzione nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:





- a) ritardo nella consegna degli elaborati che comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del compenso professionale;
- b) accertato difetto degli elaborati, carezza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
- c) inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 2 della presente convenzione;
- d) salvo quanto previsto ai punti precedenti l'Ente Parco potrà esercitare la facoltà di recesso nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o dal presente disciplinare.

Nelle ipotesi di risoluzione di cui alle lett. a), b) e c) la risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'ente di valersi della clausola risolutiva; nelle ipotesi previste dalla lettera d) la notifica della volontà di valersi della clausola risolutiva, deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte del Professionista.

Nell'ipotesi di risoluzione di cui alla lett. d) al Professionista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al Professionista le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall'ente.

Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'ente.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente convenzione potrà essere risolta mediante semplice lettera raccomandata o PEC da inviarsi dall'ente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'ente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Roma, con l'esclusione dell'arbitrato a cui le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare.

ART. 11 - Clausole conflitto di interessi.

Il Professionista dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** di cui art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i,

ART. 12 - Tracciabilità flussi finanziari

Il Professionista deve rispettare a pena di nullità la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010.

Il Professionista si impegna a comunicare al Committente, nei termini previsti dall'art. 3 L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati con indicazione del relativo servizio.

ART. 13 - Spese di Disciplinare

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare/convenzione sono a carico esclusivo del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.

2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte, i bolli, diritti fissi, di segreteria e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del disciplinare.





ART. 14 - Normativa applicabile e volontà delle parti

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare/convenzione si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle Linee Guida ANAC n. 1 così come da ultime aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove vigente, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal Decreto Ministro della Giustizia del 16//06/2016 (in GU 174/2016), dalla normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico e dal Codice Civile.

2. Qualora entri in vigore, nel corso dell'esecuzione del disciplinare, una nuova legge comunitaria, nazionale o regionale di disciplina dei lavori pubblici e delle attività oggetto della presente convenzione che imponga variazioni agli elaborati, il Professionista sin d'ora manifesta la propria disponibilità ad introdurre le necessarie modificazioni la presente convenzione, concordando i conseguenti aumenti o diminuzioni del compenso.

ART. 15 - Domicilio e comunicazioni

1. Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio:

a. L'Ente Parco presso la sede di Via Aurelio Saffi n°4/a – 00062 Bracciano (RM)

b. il Professionista presso -----

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC

3. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di incarico, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. Il professionista, alla luce dell'informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente disciplinare, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa sopra riportata.

ART. 16 – Disposizioni finali

Il Professionista è tenuto ad osservare la normativa deontologia e professionale ed in particolare il segreto professionale.

Bracciano, lì

Il Professionista

Il Direttore dell'Ente Parco

